



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 Data 29/03/2019

OGGETTO ; APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **17:50**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3.	MELONI GIAN LUIGI	Consigliere	Si	
4.	SPIGA MIRKO	Consigliere	Si	
5.	SPANO MANUELA	Consigliere	Si	
6.	SALIS MASSIMILIANO	Consigliere	Si	
7.	CABONI MICAELA	Consigliere		Si
8.	SANNA ALESSANDRA	Consigliere	Si	
9.	MURA STEFANIA	Consigliere	Si	
10.	COIS VITTORIO	Consigliere		Si
11.	CASCHILI ANDREA	Consigliere	Si	
12.	MURGIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
13.	MELIS IGOR	Consigliere	Si	
14.	BUONOMO ATTILIO	Consigliere	Si	
15.	PORCU MICHELA	Consigliere	Si	
16.	SPANO JESSICA	Consigliere	Si	
17.	PINNA CLAUDIA	Consigliere		Si

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 06/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

[Visto_ContabileDelibera]

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la “Legge di Stabilità 2014” (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
 - l’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RAMMENTATO:

- che la TASI:
 - è stata istituita nel 2014 allo scopo di sostituire il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale, e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al metro quadro (m²) pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
 - ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
 - è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro, e nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell’ambito della potestà regolamentare, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (la restante parte è dovuta dal possessore);
 - è calcolata come maggiorazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota;

RICHIAMATI:

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:
 - l’esonero dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
 - la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di

immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;*
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della Legge n. 232/2016 (“Legge di Bilancio 2017”) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio Comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015;
- l'articolo 1, comma 37, lett. b), Legge n. 205/2017 (“Legge di Bilancio 2018”) che integra l'articolo 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”;*
- l'articolo 1, comma 1133 lettera b), che recita: “b) all'articolo 1, comma 28, della Legge 28.12.2015 n°208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: - per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 - ;

ATTESO:

- che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
 - un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
 - la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013; tale limite poteva essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il Comune si fosse avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
 - la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO:

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 23.04.2015, in particolar modo nella parte relativa alla disciplina e all'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

DATO ATTO:

- che questo Comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha deciso:
 - di **azzerare l'aliquota TASI per tutte le tipologie di immobili**, così come previsto dal comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147;

RITENUTO NECESSARIO:

- anche per l’anno 2019, di mantenere azzerate le aliquote TASI così come precedentemente deliberato per gli anni 2016, 2017 e 2018;

VISTI:

- l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio successivo;
- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al Bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*“Legge Finanziaria 2007”*) il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO INOLTRE:

- il Decreto del Ministero dell’Interno 25.01.2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°28 in data 02.02.2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 2019;

RICHIAMATI:

- l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:
“A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;
- l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che *“il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti*

adottati per l'anno precedente";

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il *Portale del federalismo fiscale* (www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative all'applicazione della IUC;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
- Il Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali;

UDITI i vari interventi, come da ampia discussione interamente riportata sul nastro magnetico a disposizione dei Consiglieri;

SENTITO: il Sindaco che pone a votazione l'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. di confermare anche per l'anno 2019 la **non applicazione della TASI mantenendo a zero le aliquote**;
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;
3. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet istituzionale del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti, palesemente espressi,

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)